



Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali edel Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Servizio VI
Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche
Giovanili - Politiche Precariato



Prot. n. 12390

del 27.03.2025

OGGETTO: Legge regionale 9 gennaio 2025 n. 1, art 10 “Misure in favore dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili” - AGGIORNAMENTO della Circolare esplicativa prot. n. 17548 del 24/4/2024.

Agli Enti pubblici
utilizzatori di soggetti impegnati in ASU

E p. c. Ai Servizi Centri per l'Impiego

Premesse

Com'è noto, in attuazione dell'art. 10 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1, con la Circolare esplicativa prot. n. 17548 del 24/4/2024 sono state definite le modalità e le condizioni che le amministrazioni pubbliche, che ne hanno titolo, possono seguire per ottenere il contributo regionale finalizzato alla stabilizzazione, mediante l'assunzione (con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo pieno o anche a tempo parziale) dei soggetti impegnati in attività socialmente utili (ASU) appartenenti all'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della regionale del 28 gennaio 2014, n. 4.

Con la stessa Circolare è stato precisato che dal processo di stabilizzazione restano esclusi l'Amministrazione regionale ed i propri enti, in quanto, la L. R. 16 ottobre 2019, n. 17, art. 15 recante “*Provvedimenti a favore dei lavoratori utilizzati in attività socialmente utili*”, stabiliva che “*L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento regionale del lavoro, provvede all'assegnazione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e utilizzati in attività socialmente utili, anche tramite convenzione, presso enti pubblici diversi dall'amministrazione regionale ...*” e che “*... la Regione e i propri enti sono esclusi dai processi di [tale] assegnazione...*”.

Per quanto riguarda l'importo del contributo erogabile – in ragione delle risorse finanziarie stanziato dal citato art. 10 della L.R. 1/2024 - è stato previsto per ciascun lavoratore



Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali edel Lavoro
 Dipartimento Regionale del Lavoro,
 dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
 Servizio VI
 Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche
 Giovanili - Politiche Precariato



ASU stabilizzato un contributo pro-capite fino ad un massimo di euro 19.180,00 annuali lordi, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc...

Tutto ciò in vigore sia del comma 2 dell'art. 15 della L.r. 16 ottobre 2019, n. 17, che del comma 1 dell'art. 10 della L.r. 16 gennaio 2024, n. 1, i quali sono stati recentemente emendati, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 dell'art. 10 recante *“Misure in favore dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili”* della Legge regionale 9 gennaio 2025 n. 1 *“Legge di stabilità regionale 2025-2027”*.

Specificatamente il suddetto comma 1 dell'art. 10 L.R. 1/2025 stabilisce quanto segue:

- *“Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni, l'ultimo periodo “La Regione e i propri enti sono esclusi dai processi di assegnazione di cui al presente articolo” è sostituito dal seguente: **“La Regione è esclusa dai processi di assegnazione di cui al presente articolo”**.”*

Inoltre, il comma 3 dello stesso art. 10 L.R. 1/2025 stabilisce che:

- *“Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 è sostituito dal seguente: “1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e successive modificazioni nonché per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni e di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è autorizzata la spesa di 80.730 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, di 79.150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 78.060 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027, da iscrivere nell'apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785), comprensiva delle variazioni derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7. Dall'esercizio finanziario 2028 sino all'esercizio finanziario 2047 è autorizzata la spesa come da tabella che segue (Missione 15, Programma 3, capitolo 215785), cui si provvede mediante utilizzo delle risorse riconosciute alla Regione ai sensi del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.”*



Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali edel Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Servizio VI
Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche
Giovanili - Politiche Precariato



Esercizio	Numerosoggetti	Costototale in euro
	3.607	
	3.533	
	3.479	
2028	3.397	75.890.000,00
2029	3.323	75.214.00000
2030	3.256	73.498.000,00
2031	3.194	71.002.000,00
2032	3.112	69.393.000,00
2033	3.035	67.898.000,00
2034	2.877	64.794.00000
2035	2.684	61.029.000,00
2036	2.455	56.543.000,00
2037	2.212	51.794.000,00
2038	1.959	46.835.00000
2039	1.681	41.404.00000
2040	1.410	36.106.000,00
2041	1.080	29.653.000,00
2042	715	22.046.000,00
2043	326	14.439.000,00
2044	50	904.000 00
2045	20	397.000 00
2046	6	113.000,00
2047	1	18.000,00

La copertura finanziaria sopraindicata è calibrata per l'erogazione di un contributo che prevede una spesa progressivamente decrescente e storicizzata fino al 2047, anno in cui il personale attualmente più giovane di età andrà in pensione.

In merito a tali nuovi stanziamenti va evidenziato che, rispetto alla precedente dotazione finanziaria (ex L.R. 1/2024), il legislatore regionale ha inteso incrementare l'importo del contributo erogabile agli Enti che stabilizzano i lavoratori ASU la cui platea, nonché il calcolo dell'importo del contributo erogabile e utile a garantire la sostenibilità finanziaria della spesa da parte della Regione, vengono riportati infra al punto 2.

**Regione Siciliana**

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali edel Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Servizio VI
Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche
Giovanili - Politiche Precariato



Fatte queste premesse, alla luce della novella normativa di cui alla L.R. 1/2025 e tenendo conto dell'intenzione del legislatore regionale, con la presente Circolare vengono aggiornati, per quanto di interesse, i contenuti della Circolare esplicativa prot. n. 17548 del 24.4.2024.

1. Enti pubblici ammissibili al contributo

In virtù dell'intervenuta modifica del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 17/2019, operata dal comma 1 dell'art. 10 L.R. n. 1/2025, il personale ASU può essere assegnato anche presso gli Enti pubblici di cui all'art. 1 della L.R. 10/2000 e s.m.i.

Sicché, anche tali Enti, laddove intendessero avviare eventuali stabilizzazioni di personale ASU, devono osservare, al pari delle altre Amministrazioni pubbliche, le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 10 della L.R. n. 1/2024 e possono assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori ASU che ne facciano domanda, assegnati e in utilizzazione presso le proprie strutture.

Per Enti pubblici ammissibili al contributo in argomento si intendono le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., (come ad es. i comuni, i liberi consorzi comunali, le città metropolitane, le AA.SS.PP., le Aziende Ospedaliere, ecc...) e gli enti regionali di cui all'art. 1 L.R. 10/2000 e s.m.i., fermi restando, secondo i rispettivi ordinamenti, i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia.

2. Risorse finanziarie e quantificazione del contributo

Giova ribadire che il contributo regionale potrà essere concesso esclusivamente per assunzioni di lavoratori impegnati in attività socialmente utili, inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della l. r. 28 gennaio 2014 n. 5 e s.m.i.

Inoltre, a chiarimento di eventuali dubbi, si ritiene utile precisare che per il periodo collegato al processo di assunzione, e in caso di mancata adesione alla procedura di stabilizzazione, e comunque fino al 30 giugno 2026, i soggetti ASU permangono nel bacino di appartenenza e continuano a percepire il sussidio e l'eventuale integrazione oraria fino a trentasei ore.

**Regione Siciliana**

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali edel Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Servizio VI
Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche
Giovanili - Politiche Precariato



In considerazione delle risorse finanziarie stanziare dalla L.R. 1/2025 “*Legge di stabilità regionale 2025-2027*”, tenuto conto della necessità di dovere contemperare la sostenibilità della spesa regionale con una equa retribuzione delle prestazioni lavorative e avuto altresì riguardo alle varie categorie professionali in cui sono inquadrati i lavoratori ASU presso i vari enti utilizzatori/assegnatari, l'ammontare del contributo annuale per ciascun lavoratore ASU stabilizzato e/o da stabilizzare è quantificato ed erogabile come segue, precisando che trattasi sempre di contributo annuo onnicomprensivo di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione:

a) per il personale ASU appartenente alla categoria A il contributo è **erogabile fino ad un massimo di euro 19.165,00 annuali lordi pro capite**, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione;

b) per il personale ASU appartenente alla categoria B il contributo è **erogabile fino ad un massimo di euro 20.022,00 annuali lordi pro capite**, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione;

c) per il personale ASU appartenente alla categoria C il contributo è **erogabile fino ad un massimo di euro 22.454,00 annuali lordi pro capite**, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione;

d) per il personale ASU appartenente alla categoria D il contributo è **erogabile fino ad un massimo di euro 24.567,00 annuali lordi pro capite**, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione;

**Regione Siciliana**

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali edel Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Servizio VI
Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche
Giovanili - Politiche Precariato



L'importo del contributo erogabile è calcolato in base ai dati dei progetti di LSU/ASU che risultano a questo Dipartimento.

3. Procedure assunzionali

3.1 Adempimenti relativi all'anno di assunzione.

Allo scopo di poter garantire la tempestiva erogazione del contributo, in ragione delle norme di contabilità della Regione Siciliana, gli Enti dovranno comunicare al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei servizi e delle Attività Formative – Servizio VI Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche Giovanili - Politiche Precariato, **almeno 30 gg prima della presunta data di assunzione e di inizio del rapporto di lavoro**, il numero dei lavoratori che si intendono stabilizzare con la stima della spesa prevista per ciascuno di essi per il periodo che va dalla data presunta di assunzione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

A seguito di tale comunicazione, il Dipartimento informerà gli Enti precedenti circa la previsione dell'ammontare del contributo che si stima di potere assegnare.

Ciò, ferma restando la presentazione delle domande di cui al successivo punto 4. le quali dovranno, comunque, pervenire **entro e non oltre il 15 settembre** dell'anno di assunzione.

Entro il 15 ottobre dell'anno di assunzione verrà decretato ed impegnato il contributo relativo alla spesa prevista per l'anno in corso e liquidato, entro l'anno di competenza, un importo pari all' 80% della spesa richiesta.

Le domande, ammissibili al contributo, presentate oltre la data del 15 settembre potranno essere finanziate a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo.

3.2 Adempimenti relativi agli anni successivi a quello di assunzione

Gli enti dovranno comunicare:

- 1) **entro e non oltre il 31 gennaio** di ogni anno, gli elenchi nominativi dei lavoratori assunti/occupati e l'importo della spesa effettivamente sostenuta l'anno precedente per ciascun di essi (trasmettendo i relativi dati utilizzando il modello A3, allegato alla presente circolare). In base alle risultanze della documentazione inviata, entro il 31 marzo successivo

**Regione Siciliana**

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali edel Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Servizio VI
Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche
Giovanili - Politiche Precariato



verrà liquidato l'eventuale saldo relativo alla spesa sostenuta nell'anno precedente, salvo eventuali conguagli da effettuare in rapporto ai contributi/sussidi erogati nell'esercizio finanziario precedente;

- 2) **entro e non oltre il 31 marzo** di ogni anno gli elenchi nominativi dei lavoratori precedentemente stabilizzati e per cui vi è già stata ammissione al contributo, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, del codice fiscale e della spesa prevista per l'anno in corso (trasmettendo i relativi dati utilizzando il modello A2, allegato alla presente circolare). In base al *quantum* richiesto, entro il 30 giugno verrà impegnata la spesa complessiva per l'anno in corso (in conto competenza) e liquidato un importo pari all'80% della somma richiesta. Il relativo saldo, salvo conguagli, verrà liquidato entro il 31 marzo dell'anno successivo a seguito della ricezione dei consuntivi di spesa di cui al superiore punto 1.

4. Modalità di presentazione delle richieste del contributo

Le istanze finalizzate all'ottenimento del contributo dovranno essere presentate da parte degli Enti interessati, al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei servizi e delle Attività Formative – Servizio VI Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche Giovanili - Politiche Precariato, esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it;

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente, pena l'inammissibilità, utilizzando l'apposito modello allegato alla presente circolare.

Dovranno essere presentati:

- a. domanda (allegato A) per il riconoscimento del contributo compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Sindaco o dal Legale Rappresentate dell'Ente con allegata la fotocopia del relativo documento d'identità, in corso di validità;
- b. copia dell'atto/i deliberativo/i relativo/i alle procedure di selezione e assunzione dei lavoratori socialmente utili, nonché copia dei provvedimenti amministrativi adottati per la contrattualizzazione dei lavoratori assunti;



Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali edel Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Servizio VI
Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche
Giovanili - Politiche Precariato



c. elenco del personale stabilizzato con indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e della relativa spesa per l'anno in corso, da trasmettere anche in formato EXCEL (allegato A1).

Si ricorda che gli Enti dovranno assicurare gli adempimenti relativi alle comunicazioni obbligatorie (UNILAV), pena la non erogazione del contributo.

5. Obblighi di comunicazione

È obbligo dell'Ente che procede alla stabilizzazione comunicare tempestivamente al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei servizi e delle Attività Formative – Servizio VI Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche Giovanili - Politiche Precariato, eventuali variazioni e/o modifiche del rapporto di lavoro - ivi inclusa, in particolare, la cessazione per qualsiasi causa dello stesso – che possano incidere sul riconoscimento e sulla permanenza del diritto al contributo.

6. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Circolare, rimangono fermi e validi, in quanto compatibili, i contenuti della precedente Circolare esplicativa prot. n. 17548 del 24/4/2024.

Il Dirigente del Servizio VI
Pippo M. R. Ricciardo

Il Dirigente Generale
Ettore Foti

L'Assessore
On. Nunzia Albano